

**APPENDICE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO AL PERSONALE IN AVVALIMENTO ALLA REGIONE DELL'UMBRIA PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DETERMINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'ANNO 2016**

Premesso che:

- in data 7/11/2016 si è sottoscritto il contratto integrativo decentrato del personale non dirigente della Provincia relativo alle modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per gli anni 2016 e 2017;
- in data 19/12/2016 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Perugia in avvalimento alla Regione dell'Umbria per l'esercizio delle funzioni afferenti il mercato del lavoro e le politiche attive del lavoro, relativo, tra l'altro, alla definizione delle modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2016;
- la Giunta Provinciale con propria deliberazione n.229 in data 29/12/2016, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI subordinatamente all'acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- il collegio dei revisori in data 19/1/2017 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001);

In data 24/1/2017 nella sede della Provincia di Perugia ha avuto luogo l'incontro tra:

**Delegazione di parte pubblica**, nelle persone di:

Dott. Francesco Grilli (Segretario Generale)

Dott. Danilo Montagano (Direttore del Settore Amministrativo Area Vasta)

**R.S.U.** ,


**Organizzazioni sindacali territoriali :**

- Per la CGIL FP : Angelo Scatena

- Per la CISL FPS : Massimiliano Speranzini

- Per la UIL FPL : Stefano Cotani

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Perugia in avvalimento alla Regione dell'Umbria all'interno del quale sono definite le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2016.



The image shows several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature. Below it, there are four smaller signatures arranged horizontally. The first signature on the left is a cursive 'F'. The second is a cursive 'D'. The third is a cursive 'A'. The fourth is a cursive 'H' followed by 'R' and 'P'.

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO DI ENTE**

**PROVINCIA DI PERUGIA**

Sottoscritto il 24/01/ 2017

  
  
h R an  
  


**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
della Provincia di Perugia**

**PREMESSA**

La legge n.56 del 7 aprile 2014 all'articolo 1, comma 89, dispone che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui all'articolo 85, tra le quali rientrano funzioni e compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra Governo e Regioni, stipulato in conferenza unificata del 11 settembre 2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla legge n.183 del 2014 e dai decreti legislativi attuativi;

VISTA la legge regionale dell'Umbria n. 10 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative" che prevede, tra l'altro:

- la ricollocazione presso la Regione Umbria, tra le altre funzioni previste al punto 1) dell'allegato A della legge, oggi esercitate dalla Provincia, delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro da esercitare secondo le leggi statali e regionali di settore;

RICHIAMATO il d.l.gs 150/2015 ed in particolare gli articoli 11 e 18 che definiscono funzioni e compiti di competenza regionale in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, prevedendo, in particolare, che le Regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l'impiego;

DATO ATTO che :

- in data 24.12.2015, è stata sottoscritta tra Regione Umbria e Provincia di Perugia la convenzione per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, la quale prevede all'articolo 2 che la Regione impieghi mediante avvalimento le strutture della Provincia deputate alle attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego, mentre all'articolo 3 individua il contingente del personale delle strutture in avvalimento;

- in esito alla convenzione sottoscritta in data 24.12.2015 il personale della Provincia di Perugia adibito alla gestione delle funzioni relative al mercato del lavoro e alle politiche attive del lavoro opera dal 1.1.2016 in avvalimento a favore della Regione dell'Umbria;

CONSIDERATO che l'istituto dell'avvalimento comporta il permanere del rapporto di lavoro in capo alla Provincia di Perugia, il potere datoriale ed organizzativo è esercitato dai dirigenti provenienti dalla Provincia di Perugia, utilizzati dalla Regione in assegnazione diretta e responsabili delle due Unità organizzative temporanee sotto indicate:

- U.O.T. Servizi per l'Impiego e l'Accompagnamento al Lavoro delle Persone con sede in Perugia: dirigente dott. Riccardo Pompili

- U.O.T. Servizi per l'Impiego e Servizi alle Imprese per l'Occupazione. Funzioni di cui alla legge 68/99 con sede in Terni: dirigente dott.ssa Stefania Gatti;

VISTA la nota PEC del Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del personale della Regione Umbria, Ing. Stefano Guerrini, del 28.07.2016, prot. n. 0159528, assunta al prot. n. 51658 del 29.07.2016, con la quale vengono trasmessi alle Province di Perugia e di Terni i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 812 del 18/07/2016 avente ad oggetto: "Gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Modalità di organizzazione delle strutture regionali".

- Determinazione direttoriale n. 7004 del 28/07/2016, avente ad oggetto: "Articolazione delle strutture di secondo livello delle Unità organizzative temporanee "Servizi per l'impiego e

*l'accompagnamento al lavoro delle persone" - sede Perugia e "Servizi per l'impiego e servizi alle imprese per l'occupazione. Funzioni di cui alla legge 68/99" - Sede Terni".*

RILEVATO che nella stessa DGR 812/2016 è previsto un percorso per l'istituzione delle posizioni organizzative e la nomina degli incaricati, nelle funzioni di gestione dei Centri per l'Impiego e le politiche attive del lavoro, da attuare con le Province di Perugia e Terni così articolato:

- a) richiesta da parte della Regione, a ciascuna Provincia, del numero delle posizioni organizzative da istituire;
- b) adesione alla proposta formulata da parte di ogni Amministrazione provinciale per le posizioni individuate e conseguentemente l'avvio del percorso di confronto sindacale previsto dalle normative vigenti;
- c) attribuzione della pesatura ai fini della corresponsione del trattamento economico, nonché l'attivazione delle procedure di selezione, con le metodologie applicate, da ciascuna Amministrazione provinciale;
- d) trasmissione delle manifestazioni di interesse ai due Dirigenti delle Unità Organizzative Temporanee;
- e) invio della risultanze della verifica delle proposte da parte dei due dirigenti delle UOT di riferimento, validate dal direttore della Direzione Attività produttive, circa l'attribuzione delle posizioni organizzative cui farà seguito l'incarico formale da parte delle due province.;

DATO ATTO che con la Determinazione direttoriale n. 7004/2016 viene stabilita l'articolazione delle posizioni organizzative gestionali con relativa declaratoria, necessaria per lo svolgimento della gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro così come risulta nell'allegato A) alla determinazione stessa, con la ripartizione territoriale prevista nell'allegato B) alla medesima determinazione;

VISTA la successiva nota al Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione, inviata a mezzo Pec in data 29/11/2016, con la quale si comunica che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1324 del 21/11/2016 ad oggetto "Emergenza sisma 24 agosto 2016 e ss Soluzione temporanea per la Gestione del Centro per l'Impiego di Foligno" si è disposto, nello specifico, che la ripartizione territoriale delle posizioni organizzative afferente le due Unità Organizzative Temporanee prevede un'assegnazione di n.7 posizioni alla Provincia di Perugia, anziché 6 come previsto dagli atti precedenti;

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia in data 7/12/2016 con cui si è preso atto delle disposizioni organizzative contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 18/7/2016 e nella Determinazione direttoriale n. 7004 del 28/07/2016, come successivamente integrate con DGR 1324 del 21/11/2016 secondo quanto comunicato con nota Pec del 29/11/2016 del Direttore della Direzione Regionale Attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione, in materia di gestione dei Servizi per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro;

TENUTO CONTO che verrà avviato il percorso amministrativo relativo all'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa secondo lo schema proposto dalla Regione dell'Umbria e che gli stessi saranno finanziati a carico delle risorse del fondo per la contrattazione decentrata destinato al personale in avvalimento presso la Regione dell'Umbria relativo all'anno 2017;

Tenuto conto che nei vari tavoli istituzionali al fine di definire gli obblighi delle parti in materia di disciplina del trattamento accessorio del personale che opera in avvalimento presso la Regione dell'Umbria si è concordato che la costituzione del fondo per il personale interessato fosse comunque operata dalle Amministrazioni Provinciali e che la successiva ripartizione fosse sottoposta alla contrattazione decentrata dell'Ente che mantiene la titolarità del rapporto di lavoro;

Che tale scelta comporta la necessità di definire un percorso che si colloca al di fuori delle ordinarie procedure seguite per il personale in comando presso altro Ente il cui trattamento accessorio è definito dall'Ente presso cui lo stesso presta servizio, pur tenendo conto che il personale in avvalimento presso la Regione per l'esercizio delle funzioni relative al Mercato del

 4

Lavoro non rientra nei ruoli organici di questa Provincia per l'esercizio delle funzioni fondamentali alla stessa demandate dalle norme vigenti.

Tutto ciò premesso, il presente Contratto Collettivo Integrativo disciplina le modalità di ripartizione del Fondo per la contrattazione decentrata - anno 2016 - destinato al personale in avvalimento presso la Regione dell'Umbria per la gestione delle funzioni relative al Mercato del Lavoro. Per la parte normativa al predetto personale continua ad applicarsi la disciplina stabilita dai CCNL di lavoro, nonché dai CCDI stipulati per il personale della Provincia di Perugia. Le risorse relative sono finanziate a carico del Fondo di cui all'allegato "a" al presente CCDI ricostituito in forma unitaria per tutto il personale dipendente dell'Ente;

## **PARTE PRIMA – FONDI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

La presente parte disciplina l'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'annualità 2016.

### **Art.1 - Costituzione dei fondi per il salario accessorio**

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente e si distinguono in due categorie :

- a) risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, definite dall'art.31 comma 2 del C.C.N.L. 2002-2005;
- b) risorse i cui importi hanno caratteristiche di eventualità e di variabilità, definite dall'art.31 comma 3 del C.C.N.L. 2002-2005, che integrano annualmente le risorse di cui alla precedente lettera a)

Le parti, sulla base delle risorse complessivamente destinate alla contrattazione decentrata individuate per come sopra indicato, per l'anno 2016 concordano di assegnare al finanziamento degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva decentrata le risorse di cui all'allegato "B" al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale, come ricomprese nell'allegato "A" riportante il fondo complessivo.

### **Art. 2 - Utilizzo delle risorse**

Le risorse stabili e variabili complessivamente definite per ciascun anno , vengono utilizzate secondo quanto concordato per l'anno 2016 nel presente contratto.

### **Art. 3 - Posizioni Organizzative**

Le parti concordano che per l'anno 2016 non essendo stati attribuiti i relativi incarichi le risorse da destinare al finanziamento delle indennità' di risultato e di posizione, secondo quanto risultante dallo schema organizzativo proposto dalla Regione dell'Umbria e recepito dalla Provincia di Perugia con proprio atto in data 7/12/2016, vanno ad integrare quelle destinate alla produttività collettiva.

Per l'anno 2017, tenuto conto dell'intervenuta proroga della convenzione siglata con la Regione dell'Umbria e, quindi, del mantenimento dello status quo in ordine alla gestione dei Servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, il costo delle posizioni organizzative sarà finanziato nell'ambito delle risorse destinate al fondo per il personale in avvalimento alla Regione dell'Umbria e andrà a ridurre la somma destinata alla produttività collettiva.

La pesatura delle posizioni organizzative previste dalla Regione dell'Umbria per l'esercizio della specifica funzione verrà operata secondo quanto previsto dalla vigente metodologia adottata dalla Provincia di Perugia. Il valore della retribuzione di posizione attribuita è determinato secondo quanto previsto dagli atti adottati nella Provincia di Perugia.

Dopo la pubblicazione del bando per l'attribuzione delle Posizioni Organizzative da parte della Provincia di Perugia, le operazioni di valutazione del personale partecipante, operate secondo la metodologia vigente nella Provincia stessa, sono rimesse ai Dirigenti della Regione dell'Umbria preposti alle U.O.T. relative ai Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro cui il

 5

personale è assegnato, i quali provvederanno, altresì, al conferimento dell'incarico e alla successiva trasmissione, per gli adempimenti attuativi, al Settore Amministrativo Area Vasta della Provincia di Perugia.

#### **Art. 4 - Criteri per l'assegnazione del fondo incentivante la produttività e il miglioramento della qualità dei servizi**

Le parti concordano di assegnare per il finanziamento di tale istituto contrattuale, nell'anno 2016, la quota del Fondo quale risulta nel prospetto allegato "B" al presente CCDI per farne parte integrante e sostanziale, a sua volta ricompresa nel fondo generale sub lettera "A". Il finanziamento di tale istituto è suscettibile di variazioni in virtù del fatto che al personale in avvalimento è garantito lo stesso premio massimo individuale individuato per il restante personale dell'Ente, nell'ambito delle risorse complessivamente destinante a tale istituto nel fondo generale.

In relazione ai criteri di attribuzione si fa riferimento al sistema di incentivazione, funzionale all'obiettivo di migliorare l'efficacia dei servizi erogati adottato nell'Ente.

Rimane fermo che :

- Il premio di produttività collettiva spettante sulla base della valutazione espressa dal Dirigente dell'U.O.T. istituita dalla Regione dell'Umbria cui è assegnato il dipendente, secondo quanto già previsto dalla metodologia vigente, è decurtato proporzionalmente per le ipotesi di assenza non equiparate a servizio reso che complessivamente superino le 350 ore annue.
- Il premio di produttività non è attribuito ai dipendenti ai quali, nel corso dell'anno di riferimento, siano state applicate le sanzioni disciplinari della multa, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, del licenziamento con e senza preavviso.
- Nel caso di procedimenti disciplinari sospesi in connessione a procedimenti penali l'anno di incidenza ai fini dell'attribuzione del premio è quello in cui è irrogata la sanzione definitiva.
- I risparmi eventualmente derivanti dalla riduzione, a titolo diverso dalla decurtazione del premio per assenze dal servizio secondo le disposizioni di cui al comma 1 e 5 dell'art.71 della Legge 133/2008, del premio massimo individuale verranno ad integrare i budget di categoria in misura corrispondente alla percentuale determinata e verranno ripartiti tra il personale che ha conseguito il diritto al 100% del premio massimo individuale.

Relativamente al premio di produzione spettante al personale dell'Ente Nazionale per le strade(ANAS), trasferito a questa Provincia a decorrere dal'1.10.2001, si stabilisce che, per l'anno 2016, il medesimo verrà attribuito secondo il criterio utilizzato dall'Ente di provenienza, fatta salva l'applicazione di ulteriori determinazioni in esito alla conferma delle sentenze già emesse con riferimento a tale personale. Resta ferma la quantificazione delle somme eventualmente dovute in aggiunta alle quote come sopra determinate che verranno accantonate a carico delle risorse di cui al presente contratto decentrato.

Data la specifica posizione del personale in avvalimento alla Regione dell'Umbria la valutazione del personale ai fini dell'apporto reso al raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza è operato dai Dirigenti della Regione dell'Umbria preposti alle U.O.T. relative ai Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro cui il personale è assegnato.

#### **Art. 5 - Produttività del personale a tempo determinato**

Al personale a tempo determinato assunto per le esigenze del Mercato del Lavoro, nei limiti della disponibilità delle risorse previste nella convenzione siglata tra la Regione dell'Umbria e la Provincia di Perugia in data 21/12/2015, per il 2016 verrà attribuito un premio di produttività determinato con le medesime modalità previste per il personale a tempo indeterminato. Il premio massimo individuale è calcolato in misura pari a quello spettante al personale a tempo indeterminato di pari inquadramento contrattuale. Il premio è, in ogni caso, attribuito previa valutazione positiva operata mediante la metodologia vigente per il restante personale dell'Ente dal Dirigente Regionale competente.

 6

## Art. 6 - Indennità di disagio

Le parti concordano di destinare, per l'anno 2016, al finanziamento delle indennità' di cui all'oggetto, la quota di Fondo quale risulta nel prospetto allegato "B" al presente CCDI per farne parte integrante e sostanziale, a sua volta ricompresa nello stanziamento complessivo del fondo sub lettera "A" allegato..

L'indennità di disagio viene riconosciuta, (qualora ricorrano le verificate condizioni sotto riportate), ai dipendenti appartenenti alle categorie A-B e C che svolgano attività particolarmente disagiate differenziate, per la loro particolare natura, da quelle rese dalla generalità dei dipendenti dell'Ente. L'indennità di disagio al ricorrere delle condizioni sotto riportate è attribuita anche al personale assunto a tempo determinato nei limiti della disponibilità delle risorse previste dalla convenzione in data 21/12/2015 come successivamente integrate con nota della Direzione Regionale delle Attività produttive Lavoro, Formazione e Istruzione in data 12/12/2016.

Sono considerate prestazioni di lavoro che comportano disagio quelle che :

- rendono necessaria, al fine di erogare un servizio ottimale, una elevata soglia di attenzione e concentrazione degli operatori in attività di relazione con il pubblico effettuate attraverso continuative e significative operazioni di sportello;
- sono organizzate in modo da non consentire al personale impiegato l'autonoma gestione dei ritmi di lavoro o da prevedere un'alternanza della tipologia dell'orario di lavoro, non remunerata con indennità di turno.

Le prestazioni di lavoro in attività che prevedano una significativa fase di relazione con il pubblico esterno comportano disagio quando siano organizzate con sportelli od uffici aperti al pubblico .

Le indennità di disagio sono determinate in euro 330,00 annui lordi, non sono cumulabili con altre indennità quali quella di turno o reperibilità, sono rapportate al servizio prestato (full time o part time) e non è dovuta per i periodi di assenza maturati a qualsiasi titolo.

L'indennità di cui sopra è corrisposta annualmente.

L'individuazione del personale avente titolo all' indennità è rimessa alla valutazione dei Dirigenti della Regione dell'Umbria preposti alle U.O.T. relative ai Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro in cui siano state istituite strutture adibite alle sopracitate attività, secondo il generale principio per il quale il personale avente diritto deve essere adibito in via continuativa a tali attività e quindi per almeno il 70% delle giornate lavorative annuali.

## Art. 7 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto in questo contratto collettivo di ente si fa rinvio al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni - Autonomie Locali e alle disposizioni contenuti nei CCDI in vigore.

Le decurtazioni del trattamento accessorio distribuito con il presente CCDI derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art.71 della Legge 133/2008 costituiscono economia di bilancio per espressa previsione normativa. Le decurtazioni operate in applicazione del comma 5 dell'art.71 della medesima legge sono riassegnate al fondo dell'anno successivo e destinate al finanziamento della parte variabile.

Letto, confermato e sottoscritto:

### LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA :

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dott. Francesco GRILLI

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA

- Dott. Danilo MONTAGANO

### LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE :

- RSU

Francesca Ridolfi  
Giuseppe Ridolfi  
Andrea Ridolfi

- CGIL FP A. Ridolfi
- CISL FP X SPERANZA
- UIL F.P.L. Stefano Cotti
- C.S.A. \_\_\_\_\_
- DI.C.C.A.P. \_\_\_\_\_

92

## NOTA A VERBALE

PRESO ATTO che secondo gli orientamenti espressi dall'ARAN la disciplina contrattuale in materia di posizioni organizzative e di risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato è positivamente caratterizzata da un equilibrato temperamento, da un lato, della esigenza di tutela delle relazioni sindacali in materia di rapporto di lavoro e, dall'altro, da una corretta tutela dell'autonomia organizzativa degli enti;

CHE secondo tali indirizzi i criteri generali per la graduazione economica delle posizioni organizzative sono sottoposti ad un necessario confronto sindacale;

CHE pertanto qualora dovessero intervenire criteri e valori diversi per le posizione organizzativa da quelli adottati per il personale della Provincia di Perugia nello specifico destinati al personale in avvalimento alla Regione dell'Umbria gli stessi dovranno essere oggetto di contrattazione sindacale al fine di verificare i riflessi sul fondo e sulla conseguente necessaria copertura degli eventuali maggiori oneri.

La R.S.U. e le OO.SS del personale del comparto invitano, inoltre, l'Amministrazione a valutare, per il 2017, la possibilità di avviare un percorso di progressione orizzontale che interessi sia il personale di cui al presente accordo, sia il personale in servizio presso la Provincia di Perugia per l'esercizio delle funzioni fondamentali.



ALLEGATO "A" FONDO 2016						
QUANTIFICAZIONE FONDO COMPRENSIVO DEL PERSONALE IN AVVALIMENTO						
Risorse certe, stabili e continue - art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004						
RIFERIMENTI			DESCRIZIONE	FONDO	VARIAZIONI	FONDO
Art.	Com.	Let.		Al 1-1-2016	ANNO 2016	Al 31-12-2016
15	1	a	importi dei fondi di cui all'art. 31, c 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, c 57 e seguenti	1.058.062,67		1.058.062,67
15	1	g	l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996;	134.265,38		134.265,38
15	1	h	risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995;	59.650,77		59.650,77
15	1	j	un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999	71.610,24		71.610,24
15	5		In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e tr	581.269,56	-581.269,56	0,00
4	1		Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	169.666,82		169.666,82
4	2		Le risorse sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.	655.685,23		655.685,23
32	1		risorse decentrate previste da art. 31, c. 2, sono incrementate dall'anno 2003 di importo pari a 0,62 % monte salari esclusa dirigenza, riferito anno 2001.	97.108,35		97.108,35
32	2		Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate al punto precedente e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza	78.313,19		78.313,19
14	4		A decorrere dal 31/12/1999 le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3%. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono nelle risorse di c	5.779,15		5.779,15
dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/01/2004			Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale	125.217,58		125.217,58
4	1		ccnl 9/5/2006 : a decorrere dal 31-12-2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate dell'art.31 comma 2 ccnl del 22-1-2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003	110.365,49		110.365,49
8	2		ccnl 11/4/2008 : a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate dell'art.31 comma 2 ccnl del 22-1-2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005	134.346,86		134.346,86
8	2		ccnl 11/4/2008 : a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate dell'art.31 comma 2 ccnl del 22-1-2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005	14.206,34		14.206,34
15	1	Let.t.b	Risorse aggiuntive 1998 - art.32 CCNL 8/7/1995 - Art.3 CCNL 16/7/1996	146.105,66		146.105,66
15	1	Let.t.c	Risparmi di gestione 1998 - art.32 CCNL 8/7/1995 - Art.3 CCNL 16/7/1996	104.066,07		104.066,07

12.01.53

23/01/2017

ALLEGATO "A" FONDO 2016						
QUANTIFICAZIONE FONDO COMPRENSIVO DEL PERSONALE IN AVVALIMENTO						
15	1	Letto	Somme connesse al trattamento accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito attuazione processi di decentramento e delega di funzioni	393.004,77	-328.064,85	64.939,92
<b>FISSE</b>				<b>3.938.724,13</b>	<b>-909.334,41</b>	<b>3.029.389,72</b>
<b>FONDO ALTE PROFESSIONALITA'</b>				31.325,28		31.325,28
32	7		C.C.N.L. del 22-01-2004 (Finanziamento alte professionalità)			
			RIDUZIONE ART.9 BIS DECRETO 78/2010 - ANNO 2014	-251.534,62		-251.534,62
			RIDUZIONE ART.9 BIS DECRETO 78/2010 - ANNO 2014	-57.715,30		-57.715,30
			RIDUZIONE LEGGE 208/2015 COMMA 236		-125.996,93	-125.996,93
<b>FISSE E ALTE PROFESSIONALITA'</b>				<b>3.660.799,49</b>	<b>-1.035.331,34</b>	<b>2.625.468,15</b>
<b>Risorse eventuali e variabili - art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004</b>						
RIFERIMENTI			DESCRIZIONE			
Art.	Com.	Letto				
15	2		In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad u			0,00
15	5		In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionali			0,00
15	1	k	Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.17		122.953,04	122.953,04
15	1	d	le somme derivanti dalla attuazione dell'art.43 della legge 449/97 convenzioni partite di giro			0,00
4	2		ccnl del 9-5-2006 dal 31-12-2005 e a valere per l'anno 2006, 0,3% del monte salari 2003			0,00
			Residuo anno precedente x eredi ( non disponibile )	1.512,93		1.512,93
			Residuo anno precedente x ex anas ( non disponibile )	16.934,65		16.934,65
			residuo anno precedente ( DISPONIBILE )	22.303,20		22.303,20
<b>VARIABILI</b>				<b>40.750,78</b>	<b>122.953,04</b>	<b>163.703,82</b>
<b>TOTALE FONDO</b>				<b>3.701.550,27</b>	<b>-912.378,30</b>	<b>2.789.171,97</b>
<b>UTILIZZI DA CONTRATTO COLLETTIVO ( COMPRESO MERCATO DEL LAVORO )</b>						
			Indennità di comparto			320.775,01
			Fondo per la progressione orizzontale			863.395,54
			Indennità maneggio valori			967,20
			indennità di funzione ex 8 q.f.			11.879,04
<b>utilizzi da ccnl</b>						<b>1.197.016,79</b>
<b>SALARIO ACCESSORIO :</b>						
			LG.109, convenzioni,avvocatura (partite di giro )			122.953,04
			Turni, reperibilità e compenso aggiuntivo domenicale			343.755,75
<b>utilizzi salario accessorio</b>						<b>466.708,79</b>
<b>residuo contabile</b>						<b>1.125.446,39</b>

12.01.53

23/01/2017

<b>ALLEGATO "A" FONDO 2016</b>			
<b>QUANTIFICAZIONE FONDO COMPENSIVO DEL PERSONALE IN AVVALIMENTO</b>			
<b>a dedurre :</b>			
residuo non disponibile (eredi - anas 1512,93 + 16934,65)			-18.447,58
residuo non disponibile ( fondo alte professionalità )			-31.325,28
<b>RESIDUO DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE</b>			<b>1.075.673,53</b>
RIPARTIZIONE :			
INDENNITA' DI RISCHIO			42.000,00
INDENNITA' DI DISAGIO			15.000,00
RESIDUO DA DESTINARE A SALARIO DA LIQUIDARE			
( PRODUTTIVITA' TURNI REPERIBILITA COMPENSO DOMENICALE )			<b>1.018.673,53</b>

12.01.53

23/01/2017

			<b>Allegato "B" al CCDI</b>	
			<b>TOTALE FONDO 2016 - Personale in avvalimento</b>	
			<b>costituito con DD 2549 del 19-12-2016</b>	
RIFERIMENTI			DESCRIZIONE	
Art.	Com.	Let.		
			<b>RISORSE STABILI</b>	326.245,41
			<b>RISORSE VARIABILI</b>	
15	1	k	<i>Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.17</i>	316,14
			<b>Totale fondo 2016</b>	326.561,55
			<u>UTILIZZI DA CONTRATTO COLLETTIVO</u>	
			Indennità di comparto	48.487,31
			Fondo per la progressione orizzontale	135.528,47
			indennità di funzione ex 8 q.f.	774,72
			<b>utilizzi da ccnl</b>	<b>184.790,50</b>
			<u>SALARIO ACCESSORIO :</u>	
			LG.109, convenzioni,avvocatura (partite di giro )	316,14
			<b>utilizzi salario accessorio</b>	<b>316,14</b>
			<b>totale utilizzo</b>	185.106,64
			<b>residuo per contrattazione decentrata</b>	<b>141.454,91</b>
			Finanziamento indennità di disagio	15.000,00
			Residuo produttività	126.454,91

g.c.





